

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34019/2006 proposto da:

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., AUTOSTRADE S.P.A., in persona dei legali rappresentanti prò tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARAZZA MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE FEO DOMENICO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALIFANO AGOSTINO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 830/2005 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/12/2005 R.G.N. 902/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

Udito l'Avvocato MARAZZA MAURIZIO;

udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. Con sentenza del 7 giugno 2002 il Tribunale di Genova, giudice del lavoro, accogliendo parzialmente la domanda proposta da M. F. nei confronti della società Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a., accertava che fra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 1 marzo 1996, dacchè il rapporto formalmente instaurato a pari time si era concretamente svolto secondo orari superiori ai limiti massimi stabiliti dal contratto collettivo, e condannava la società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze di retribuzione.

2. Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Genova, che, con la sentenza ora impugnata, dichiarava la sussistenza del rapporto a tempo pieno con decorrenza dal 1999, rilevando che, alla stregua delle risultanze documentali, da tale data il ricorrente, quale addetto all'esazione presso il casello autostradale di (OMISSIS), aveva prestato con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all'orario normale.

3. Di questa decisione domandano la cassazione Autostrade s.p.a.

(già Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a.) e Autostrade per l'Italia s.p.a. (cessionaria delle attività aziendali svolte in regime di concessione) con unico ricorso affidato a due motivi, cui il lavoratore resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi [dell'art. 378 c.p.c.](#)

### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione della [L. n. 863 del 1984, art. 5](#), anche in relazione all'art. 3.7 del c.c.n.l. 4 aprile 1995 e all'art. 3.6 del c.c.n.l. 16 febbraio 2000, nonchè vizio di motivazione, deducendo che, pure alla luce delle richiamate disposizioni della contrattazione collettiva, sussisteva piena compatibilità tra la prestazione ad orario ridotto e lo svolgimento di un'eventuale ulteriore attività da parte del lavoratore, che, comunque, l'eventuale violazione della [L. n. 863 del 1984](#) e delle disposizioni collettive sul contratto a tempo parziale non poteva avere come conseguenza la conversione del contratto da tempo parziale a tempo pieno.

2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, lamentandosi che la decisione impugnata non abbia considerato che lo svolgimento del lavoro supplementare non poteva comportare, di per sè, l'esistenza di un rapporto a tempo pieno, in assenza degli ulteriori elementi distintivi di tale rapporto, in particolare non essendovi obbligo di reperibilità del lavoratore al di fuori dei turni programmati e ben potendo egli rifiutare le prestazioni supplementari, che venivano di volta in volta concordate; nè, peraltro, poteva configurarsi alcuna novazione del rapporto, in mancanza degli elementi costitutivi di una fattispecie novativa e in presenza della mera modifica di modalità accessorie della prestazione.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione delle relative censure, non sono fondati.

3.1. La Corte territoriale ha chiaramente esplicitato che le ragioni del decisum andavano individuate in relazione alla concreta esecuzione del contratto di lavoro stipulato tra le parti, facendo quindi applicazione del principio secondo cui, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione. La giurisprudenza di questa Corte ammette infatti che, in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno (cfr. Cass. n. 5520 del 2004), cosicchè risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (o, come nel caso che ne occupa, addirittura superiore) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno.

3.2. Anche recentemente questa Corte, proprio con riferimento a controversie analoghe a quella in esame, ha affermato che il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore (cfr. Cass. n. 6226 del 2009; n. 25891 del 2008; n. 3228 del 2008).

3.3. Nella specie, la configurazione di un comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare stabilmente l'orario di lavoro, è pure conseguente all'accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata - resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell'orario normale - non rispondeva ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite. Nè influisce che il lavoratore, in astratto, non fosse soggetto a reperibilità per tali ore eccedenti e fosse libero di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part time, posto che - come la Corte d'appello ha puntualmente rilevato - l'effettuazione, in concreto, delle prestazioni richieste dalla datrice di lavoro, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio, così risultandone, di fatto, una modifica - per niente accessoria - dei contenuti del sinallagma negoziale.

4. In conclusione, il ricorso è respinto. Le ricorrenti vanno condannate, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 19,00 per esborsi e in Euro tremila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010